

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 17/06/2011 n. 63/2011

d.lgs 163/06 Articoli 241 - Codici 241.1

In virtù del principio *tempus regit actum* “formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata ne capitolato generale vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, l'intero rapporto è retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni di tale capitolato, così come gli interventi abrogativi della Corte costituzionale, non possono alterare il regime pattizio dei contratti in corso” (Cass. Civ. n. 17083/08). Ne consegue la legittimità della clausola compromissoria convenuta tra le parti attraverso il richiamo al Capitolato Generale dello Stato (d.P.R. n. 1063/62) vigente all'epoca della stipula del contratto.